COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

26.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **SILVIA BARBIERI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Labriola Silvano, *Presidente* 3

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

Cappiello ed altri: Istituzione di una Commissione nazionale per l'uguaglianza fra uomo e donna (1229);

Turco ed altri: Istituzione di una Commissione per la pari opportunità fra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (1380);

Mazzuconi ed altri: Istituzione della Commissione nazionale per le pari opportunità tra la donna e l'uomo (2219);

Anselmi ed altri: Istituzione della Commissione nazionale per le pari opportunità tra la donna e l'uomo (2630) 3

PAG.

Labriola Silvano, *Presidente* 3, 4, 5

Barbieri Silvia 4, 5

Cappiello Agata Alma, *Relatore* 4, 5

Tassi Carlo 4

Soddu Pietro 4

Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Istituzione della Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi (3944) 5

Labriola Silvano, *Presidente* 5

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Caveri ed altri: Modifica ed integrazione alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali (3297) 5

PAG.

Labriola Silvano, *Presidente* 5, 6

Cappiello Agata Alma 6

Caveri Luciano, *Relatore* 5, 6

Ferrara Giovanni 6

Maccanico Antonio, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali* 6

Tassi Carlo 6

Soddu Pietro 6

Proposte di legge (Discussione e approvazione):

Zolla ed altri: Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati (1416);

Franchi ed altri: Riapertura dei termini di cui all'articolo 36 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per la denuncia delle armi e munizioni di cui è consentita la detenzione e per la consegna delle armi da guerra, tipo guerra, munizioni, esplosivi ed altri congegni micidiali (609);

Tassi e Trantino: Abrogazione dell'obbligo di denuncia per la detenzione di armi da punta e da taglio e della limitazione nella detenzione delle armi da fuoco (3213) 6

Labriola Silvano, *Presidente* 7, 8

Barbieri Silvia, *Presidente* 9, 10

Forleo Francesco 8

Pacetti Massimo 10

Ruffino Gian Carlo, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 10

Tassi Carlo 8, 9

Votazione nominale:

Barbieri Silvia, *Presidente* 10

La seduta comincia alle 10.

MASSIMO PACETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Bernasconi, Brescia, Brunetto, Mainardi Fava, Rinaldi e Rivera sostituiscono rispettivamente i deputati Zangheri, Novelli, Ciocci, Occhetto, Mazzuconi e Ciaffi, per la seduta odierna.

Discussione delle proposte di legge Cappiello ed altri: Istituzione di una Commissione nazionale per l'uguaglianza fra uomo e donna (1229); Turco ed altri: Istituzione di una Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (1380); Mazzuconi ed altri: Istituzione della Commissione nazionale per le pari opportunità tra la donna e l'uomo (2219); Anselmi ed altri: Istituzione della Commissione nazionale per le pari opportunità tra la donna e l'uomo (2630).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cappiello, Labriola, Fincato, Breda, Boniver, Artioli, Andò, Buffoni, Cardetti e Mastrantuono: « Istituzione di una Commissione nazionale per l'uguaglianza fra uomo e donna »; Turco, Bianchi Beretta, Balbo, Barbieri, Calvanese, Albertini, Angeloni, Bernasconi, Bernocco Garzanti, Becchi, Beebe Tarantelli, Bertone, Bevilacqua, Bonfatti Paini, Boselli, Capecchi, Diaz, Ceci Bonifazi, Colombini, Conti, Cordati Rosaia, Dignani Grimaldi, Di Prisco, Fagni, Fachin Schiavi, Filippini Giovanna, Finocchiaro Fidelbo, Francese, Gelli, Gramaglia, Levi Baldini, Lo Cascio Galante, Lodi Faustini Fustini, Lorenzetti, Mainardi Fava, Mammone, Masini, Migliasso, Minozzi, Montanari Fornari, Montecchi, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Pellegatti, Pinto, Romani, Sangiorgio, Sanna, Serafini Anna, Serra, Taddei, Umidi Sala e Strumendo: « Istituzione di una Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri »; Mazzuconi, Anselmi, Fronza Crepaz, Garavaglia, Nenna D'Antonio, Tealdi, Cavigliasso, Martini, Fumagalli Carulli e Costa Silvia: « Istituzione della Commissione nazionale per le pari opportunità tra la donna e l'uomo »; Anselmi, Mazzuconi, Nenna D'Antonio, Tealdi, Fronza Crepaz, Cavigliasso, Fumagalli Carulli, Costa Silvia e Nucci Mauro: « Istituzione della Commissione nazionale per le pari opportunità tra la donna e l'uomo ».

Ricordo che la nostra Commissione ha approvato in sede referente nella seduta del 28 febbraio 1989 un testo unificato delle suddette proposte di legge; su di esso la Commissione bilancio, in data 18 ottobre 1989, ha espresso parere contrario, in quanto l'apposito accantonamento già previsto nel fondo speciale di parte corrente 1989 non è riprodotto nel disegno di legge finanziaria presentato per il 1990; pertanto, il provvedi-

mento risulta, allo stato attuale, privo di copertura.

A questo punto, prego gli onorevoli colleghi di pronunciarsi sull'opportunità di richiedere un nuovo parere alla Commissione bilancio al fine di mantenere l'esame del provvedimento in sede legislativa; in caso contrario, il testo unificato sarà rimesso all'Assemblea con la conseguente nuova assegnazione presso la nostra Commissione in sede referente.

SILVIA BARBIERI. Indubbiamente il parere negativo della Commissione bilancio crea una serie di difficoltà, ma a mio avviso vi sono tutte le condizioni perché essa possa riconsiderare il suo giudizio, anche in presenza della soppressione della posta di bilancio appositamente istituita a tal fine. Tale parere andrebbe riesaminato anche alla luce di una considerazione che credo possa essere condivisa, e cioè che una Commissione analoga per compiti a quella che ci prefiggiamo di istituire con il testo unificato all'esame già esiste, sulla base di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e, di conseguenza, la sua istituzione per legge non farebbe certamente aumentare gli oneri finanziari. Anzi, nella legge di bilancio era stato introdotto un'apposito accantonamento che traeva le proprie motivazioni più da un atteggiamento « di bandiera » che da una vera e propria esigenza sostanziale. Quindi potremmo richiedere che gli oneri per la copertura continuino a gravare sul bilancio ordinario della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Pertanto, ritengo che sulla base di tali considerazioni la nostra Commissione debba chiedere alla Commissione bilancio un riesame del parere espresso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi.

CARLO TASSI. Signor presidente, dal momento che ci troviamo ad affrontare una questione pregiudiziale, credo che abbia il diritto di intervenire...

PRESIDENTE. Infatti, onorevole Tassi, le ho dato la parola.

CARLO TASSI. Ricordo quando il partito delle donne « ipotecò » la posta di bilancio alla quale si fa riferimento...

SILVIA BARBIERI. « Scippandola » alle celebrazioni per l'anniversario dell'impresa di Cristoforo Colombo.

CARLO TASSI. ... che fece lo sbaglio di scoprire l'America, tant'è che la mia città di origine, Piacenza, lo fece espatriare.

Comunque, ci troviamo di fronte ad un problema di carattere sostanziale, poiché un conto è l'onere relativo al funzionamento della Commissione per la parità e le pari opportunità, che rimarrebbe invariato ed iscritto nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, altro è l'istituzione di una Commissione per legge. Mi permetto di obiettare alle colleghe che sostengono l'opportunità dell'approvazione del provvedimento istitutivo che per superare la questione di copertura sollevata dalla Commissione bilancio basterà suggerire lo scorporo dal bilancio della Presidenza del Consiglio delle somme che erano state prenotate per il funzionamento della Commissione per le pari opportunità, che attualmente, lo ribadisco, esercita le proprie funzioni sulla base di un decreto ministeriale.

Inoltre, siccome non mi dispiace essere sempre all'avanguardia, mi permetto di preannunciare la presentazione di un emendamento aggiuntivo di un comma all'articolo 1, in modo da sancire con una norma di legge che ogni vantaggio che nell'ordinamento giuridico è a favore degli appartenenti ad un sesso con l'entrata in vigore di questa legge sarà automaticamente esteso all'altro.

PIETRO SODDU. Mi dichiaro favorevole a chiedere un riesame del parere della V Commissione bilancio.

AGATA ALMA CAPPIELLO, *Relatore*. Credo sia opportuno pregare la Commissione bilancio di formulare un nuovo pa-

rere, poiché, altrimenti, si vanificherebbe l'istituzione con legge di una Commissione già funzionante dal giugno 1984 in base ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Mi auguro che il pronunciamento della Commissione bilancio sia dovuto ad un *lapsus calami* e pertanto chiedo vivamente alla presidenza di insistere affinché quel parere venga riesaminato.

PRESIDENTE. Vedo che tutti i colleghi sono concordi nel sollecitare la Commissione bilancio ad esprimere un nuovo parere. Naturalmente, questo comporterà un ritardo di qualche mese nell'approvazione del provvedimento.

AGATA ALMA CAPPIELLO, *Relatore*. Non potremmo intanto iniziare l'esame delle proposte di legge ?

PRESIDENTE. In presenza di un parere contrario non possiamo assolutamente procedere in sede legislativa; la nostra attività di esame del provvedimento potrà eventualmente riprendere solo dopo l'auspicabile espressione di un parere favorevole. Infatti, la conferma del parere contrario comporterebbe la rimessione in Assemblea del provvedimento ed a noi non rimarrebbe che concludere l'esame in sede referente. Comunque, la concordia delle diverse parti politiche sull'opportunità di procedere in sede legislativa potrebbe costituire un utile stimolo per la Commissione bilancio a modificare il proprio parere.

AGATA ALMA CAPPIELLO, *Relatore*. Mi auguro che ciò possa avvenire in termini abbastanza rapidi.

PRESIDENTE. Non voglio certo dire alle colleghe deputate di rivolgersi alle loro colleghe della V Commissione, però forse non sarebbe neanche tanto sbagliato.

SILVIA BARBIERI. Lo abbiamo già fatto, signor presidente.

PRESIDENTE. In attesa di conoscere l'esito della richiesta di riesame che sarà formulata alla V Commissione, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione della Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi (3944).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione della Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi ».-

Poiché la XI Commissione lavoro non ha ancora espresso il prescritto parere, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge Caveri ed altri: Modifica ed integrazione alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali (3297).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Caveri, Barbera, Bassanini, Benedikter, Cardetti, Columbu, De Carolis, Ebner, Lanzinger, Leoni, Loi, Mellini, Russo Franco, Soddu e Willeit: « Modifica ed integrazione alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali ».

L'onorevole Caveri ha facoltà di svolgere la relazione.

LUCIANO CAVERI, *Relatore*. Signor presidente, tutti i gruppi politici sono stati favorevoli ad esaminare in Commissione in sede legislativa la proposta di legge n. 3297, che mira a escludere l'applicabilità alle regioni ed alle province autonome della cosiddetta legge Siccardi, risalente al 1850, che prevede l'autorizzazione governativa per gli acquisti immobiliari effettuati con atti amministrativi. Ricordo che i presidenti delle regioni e

delle province autonome hanno più volte sollecitato l'approvazione di questo progetto di legge, che è firmato dai rappresentanti di quasi tutti i gruppi. Ne raccomando pertanto l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIOVANNI FERRARA. Concordando con le osservazioni del collega Caveri, mi dichiaro favorevole, a nome del gruppo comunista, all'approvazione della proposta di legge.

PIETRO SODDU. Annuncio il voto favorevole del gruppo democratico cristiano.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Dichiaro l'assenso del gruppo socialista alla proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ANTONIO MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* Esprimo il parere favorevole del Governo all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 1.

1. All'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le norme della presente legge non si applicano alle regioni ed alle province autonome.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, benché privi di autorizzazione governativa ».

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

CARLO TASSI. Signor presidente, non credo di essere tra i firmatari di questa proposta di legge, che pure ha visto il concorso di un vastissimo arco di forze politiche. Personalmente, sono per il rispetto dei princìpi fondamentali della nostra Costituzione. Ritengo che, se esistono norme valide nei confronti delle regioni a statuto ordinario, esse non sono automaticamente valide anche per quelle a statuto speciale.

LUCIANO CAVERI, *Relatore.* Ma il provvedimento riguarda tutte le regioni.

CARLO TASSI. Riguarda tutte le regioni, però è opportuno conservare alcuni limiti, cui sono collegati i poteri del Governo centrale; è questo il motivo per il quale l'ordinamento costituzionale ha mantenuto determinate riserve al potere statale. In particolare, gli enti morali sono noti addirittura in campo internazionale per lo sperpero del patrimonio nazionale; pertanto, non devono essere sottratti ad opportune forme di controllo.

In conclusione, annuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Trattandosi di un articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio nominale al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge Zolla ed altri: Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati (1416); Franchi ed altri: Riapertura dei termini di cui all'articolo 36 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per la denuncia delle armi e munizioni di cui è consentita la detenzione e per la consegna delle armi da guerra, tipo guerra, munizioni, esplosivi ed altri congegni micidiali (609); Tassi e Trantino: Abrogazione dell'obbligo di de-

nuncia per la detenzione di armi da punta e da taglio e della limitazione nella detenzione delle armi da fuoco (3213).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Zolla, Zaniboni e Rosini: « Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati »; Franchi, Pazzaglia, Servello, Tatarella, Trantino, Macaluso, Maceratini e Fini: « Riapertura dei termini di cui all'articolo 36 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per la denuncia delle armi e munizioni di cui è consentita la detenzione e per la consegna delle armi da guerra, tipo guerra, munizioni, esplosivi ed altri congegni micidiali »; Tassi e Trantino: « Abrogazione dell'obbligo di denuncia per la detenzione di armi da punta e da taglio e della limitazione nella detenzione delle armi da fuoco ».

Ricordo che, nella seduta del 1° febbraio 1989, la nostra Commissione ha approvato, in sede referente, un nuovo testo della proposta di legge n. 1416, assunta come testo-base. Riferendo brevemente io stesso, sottolineo che si tratta di un provvedimento che si colloca tra la depenalizzazione e la riapertura dei termini per il controllo del possesso delle armi, e che è frutto di una approfondita valutazione dei gruppi politici.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Propongo di scegliere quale testo-base la proposta di legge n. 1416, nel nuovo testo definito nel corso del precedente esame in sede referente.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa sia lunghe che corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui al successivo articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona ».

2. Nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: « ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile ».

(È approvato).

ART. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 639, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le pa-

role « nel numero di due per le armi comuni da sparo », sono sostituite dalle seguenti: « nel numero di tre per le armi comuni da sparo ».

CARLO TASSI. Signor presidente, sono contrario alla limitazione del numero delle armi: non serve a nulla, comporta soltanto una perdita di tempo. Le limitazioni esistenti sono di fatto già superate, data la possibilità di detenere armi da tiro o da uso sportivo: la limitazione del numero, quindi, costituisce soltanto un'ipocrisia legislativa che produce pastoie burocratiche senza determinare alcun vantaggio.

Inoltre, non ha alcun senso conservare l'obbligo della denuncia per le cosiddette armi bianche. Nelle cucine delle nostre case esistono armi assai più pericolose dei vecchi pugnali della guerra 1915-1918, che sono armi da punta molto spesso spuntate.

FRANCESCO FORLEO. La limitazione ha una sua *ratio*, perché consente di esercitare una forma di controllo per quanto riguarda la detenzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

1. Il porto di armi antiche, non potenzialmente efficienti, è consentito senza alcuna autorizzazione.

2. Parimenti non è richiesta la licenza del questore per la collezione di armi antiche.

(È approvato).

ART. 5

1. Al terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è aggiunto, continuando, il seguente periodo:

« Il porto dell'arma per uso di caccia da parte di persona munita di licenza, nel caso di omesso pagamento della tassa di concessione governativa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire ottocentomila ».

(È approvato).

ART. 6.

1. Ai fini della sola difesa personale è consentito il porto di armi senza licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazione oltre che alle persone contemplate dall'articolo 73 del regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori dal ruolo organico, al personale dirigente e direttivo dell'amministrazione penitenziaria, nonché al personale militare della difesa.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro della difesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla disciplina del rilascio dei documenti di identificazione necessari ai fini dell'esercizio della facoltà ivi prevista, ed ai casi di carattere generale che ne sono il presupposto.

(È approvato).

ART. 7.

1. Gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 portano senza licenza le armi portatili di qual-

siasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne di servizio.

(È approvato).

ART. 8.

1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, il Prefetto della provincia di confine può autorizzare personale appartentente alle forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, ad introdurre e portare le armi di cui è dotato per fini di difesa.

2. L'autorizzazione è limitata al periodo di permanenza in Italia delle personalità accompagnate purché sussistano, tra i due Stati, condizioni di reciprocità.

(È approvato).

ART. 9.

1. Coloro che illegalmente detengono armi di qualsiasi specie, comprese quelle da guerra o tipo guerra e quelle da punta e da taglio, o parti di esse, compresi i congegni necessari per il loro funzionamento, munizioni, esplosivi, ed altri congegni micidiali, non sono punibili qualora, prima dell'accertamento del reato e comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla loro consegna all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, alla stazione dei carabinieri competente per territorio, che ne rilascia ricevuta, ovvero qualora si tratti di armi, munizioni ed esplosivi che possono essere legalmente detenuti, ottemperino all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La denuncia è valida anche senza l'indicazione della provenienza.

(È approvato).

Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alla 10,25, è ripresa alle 12,40.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SILVIA BARBIERI

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione della proposta di legge n. 1418.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

CARLO TASSI. Prima di svolgere la vera e propria dichiarazione di voto, vorrei segnalare che la proposta di legge n. 3213, di cui sono firmatario insieme con l'onorevole Trantino, è stata abbinata alle altre proposte di legge in discussione *ratione materiae*, mentre in realtà non incide nel contenuto del testo-base, in quanto con essa si chiede la non obbligatorietà della denuncia delle armi bianche (posto che i coltelli da cucina sono classificabili in questo senso) e si introduce, per le armi da fuoco, il concetto di aggiornamento di un'unica denuncia al posto dell'obbligo di replicare la stessa procedura più volte. Pertanto, mi trovo di fronte all'alternativa di chiedere il formale disabbinamento della proposta di legge di cui sono primo firmatario o di ripresentarla a brevissimo termine.

PRESIDENTE. Credo che la seconda strada sia la più agevole dal punto di vista procedurale.

CARLO TASSI. Comunque, annuncio il voto favorevole del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale sulla proposta di legge n. 1416. Il nostro atteggiamento si esplica soprattutto in relazione alla norma recata dall'articolo 9, nel quale si è recepita la proposta di riapertura dei termini per la denuncia di armi e munizioni contenuta nel progetto di legge Franchi ed altri n. 609; con essa si dà ai cittadini italiani la possibilità di superare una posizione illecita fino ad oggi ineliminabile che trova origine dalla sola detenzione (spesso neanche consapevole) di armi rimaste in casa o custodite in luoghi remoti. Tale situazione poneva i possessori che volessero denunciare allo Stato la detenzione di un'arma nel pericolo di essere condannati ad un minimo di otto mesi di reclusione senza possibi-

lità di amnistie (visto che in materia, come nel caso del terrorismo, esse non operano) o di prescrizione.

MASSIMO PACETTI. Il gruppo parlamentare comunista voterà a favore della proposta di legge, tenendo conto che con essa si tenta di ovviare ad una serie di incongruenze, determinatesi sulla base dell'applicazione della legge n. 110 del 1975, che avevano messo in difficoltà molti cittadini che certo non intendevano attuare comportamenti delittuosi.

Chiediamo sia accolta una nostra proposta – da riferirsi ad un problema non affrontato né nella legge del 1975 né nella successiva riforma – che riguarda l'istituzione presso il centro elaborazione dati del Ministero dell'interno di un casellario centrale per la classificazione ed identificazione delle armi che vengono commercializzate in Italia, che potrebbe risultare estremamente efficace nel corso di diverse indagini per l'individuazione dei responsabili di gravi reati commessi con armi acquistate nel nostro paese. Credo che tale strumento possa essere introdotto per via regolamentare, senza il bisogno di prevedere un'apposita norma nel testo in discussione. Se il Governo non dovesse dichiararsi d'accordo con questa proposta, la ripresenteremo con un'iniziativa in altra sede.

GIANCARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Innanzitutto, desidero giustificare la mia assenza questa mattina ai lavori antimeridiani della Commissione, dovuta ad impedimenti non superabili; per essa chiedo scusa al presidente ed ai deputati della Commissione. Per quanto riguarda il merito del testo all'esame, vorrei segnalare che il Governo avrebbe voluto inserire una norma (che, tuttavia, può essere introdotta anche per via regolamentare) in rapporto all'articolo 4, nel quale si disciplina il porto d'armi antiche non potenzialmente efficienti, che viene consentito senza alcuna autorizzazione. Parrebbe, quindi, non essere richiesta la licenza del questore per collezionare armi antiche; ebbene, il Governo ritiene opportuno che entro 120 giorni dall'approvazione della legge vengano stabiliti con decreto del ministro dell'interno i criteri e le procedure per la verifica della inefficienza delle armi antiche per le quali la detenzione, il trasporto, il porto e la collezione sono consentiti senza licenza.

Per quanto riguarda la questione esposta dall'onorevole Pacetti, il Governo ritiene superflua l'introduzione di una norma apposita, poiché già l'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, in materia di ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, prevede l'emanazione di regolamenti al fine di disciplinare l'esecuzione di leggi e decreti legislativi. È, quindi, in sede regolamentare che il Governo si riserva di introdurre le eventuali integrazioni che recepiscano il contenuto delle osservazioni dell'onorevole Pacetti, sulle quali l'Esecutivo è molto sensibile. Si ritiene opportuno, infatti, che presso il CED del Ministero dell'interno siano catalogati e classificati i vari tipi di arma, anche per un apporto di chiarezza all'intero settore.

PRESIDENTE. Prendiamo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo. Passiamo alla votazione delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Zolla ed altri: « Nuove norme sulla detenzione delle

armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati » (1416):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 27
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le abbinate proposte di legge nn. 609 e 3213.

Hanno votato sì:

Azzolini, Balestracci, Barbieri, Bernasconi, Brescia, Brunetto, Cardetti, Caveri, Chiriano, Ferrara Giovanni, Forleo, Franchi, Frasson, Galloni, Gei, Gitti, Mainardi Fava, Pacetti, Perani, Rinaldi, Rivera, Soddu, Strumendo, Tassi, Vecchiarelli, Zampieri e Zolla.

Proposta di legge Caveri ed altri: « Modifica ed integrazione alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali » (3297):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13

Hanno votato *sì* 23
Hanno votato *no* 2

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Azzolini, Balestracci, Barbieri, Bernasconi, Binetti, Brunetto, Cardetti, Caveri, Chiriano, Ferrara Giovanni, Forleo, Frasson, Galloni, Gei, Gitti, Mainardi Fava, Pacetti, Perani, Soddu, Strumendo, Vecchiarelli, Zampieri e Zolla.

Hanno votato no:

Franchi e Tassi.

La seduta termina alle 12,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 24 novembre 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO